



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
MARCO DELL'UTRI	Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere
ANNA MOSCARINI	Consigliere

Oggetto

DIFFAMAZIONE

Ud. 17/04/2023 CC
Cron.
R.G.N. 10562/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10562/2020 R.G. proposto da:
ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.

- *ricorrente* -

contro

LINARES FLINTO DOUGLAS, in proprio, e INSTITUTO BRASILEIRO DE ÉTICA NOS NEGÓCIOS, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv.

- *controricorrenti* -



avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6217/2019, pubblicata in data 16 ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

Fatti di causa

1. Eni s.p.a. convenne in giudizio Douglas Linares Flinto e l'Instituto Brasileiro de Etica nos Negócios, associazione fondata e diretta dal primo convenuto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subita causa della condotta tenuta da Douglas Linares Flinto, ex dipendente della società Agip do Brasil (società controllata da Eni s.p.a.) - attinto da licenziamento alcuni anni prima - il quale, in data 19 ottobre 2009, richiamando il codice etico Eni, aveva inviato all'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore delegato della società attrice, Paolo Scaroni, e, per conoscenza, ad una pluralità di soggetti ed istituzioni comunicazioni che l'attrice considerava lesive della propria immagine.

L'attrice precisò che non era stata posta in essere in danno del dipendente alcuna ritorsione, né alcuna violazione dei principi consacrati nel Codice Etico Eni, tanto che il licenziamento era stato confermato perché ritenuto pienamente legittimo nelle competenti sedi giudiziarie brasiliane; aggiunse che, con due successive *e-mail* del 23 novembre 2009 e del 25 novembre 2009, aventi rispettivamente ad oggetto «Il silenzio dell'Eni» e «Codice Etico Eni: Quale la finalità», il convenuto aveva portato a conoscenza di numerosi destinatari la missiva del 19 ottobre 2009, affermando testualmente: «L'Eni appartiene all'insieme delle aziende che curano la Responsabilità Sociale, la Sostenibilità e l'Etica d'Impresa come un



mero strumento di *marketing* per ingrandire la sua reputazione corporativa e mantenere dietro le quinte tutti i mali, illegalità e azioni antitetiche del suo vero carattere imprenditoriale e così conquistare e mantenere il trasferimento intensivo del capitale dei suoi attuali e potenziali investitori e azionisti».

Eni s.p.a. rappresentò, altresì, che, con lettera del 26 novembre 2009, tramite il proprio difensore, aveva diffidato il Flinto dal dare ulteriore seguito a comunicazioni di analogo tenore e che, in risposta a tale missiva, il 27 novembre 2009, il Flinto aveva inviato una nuova *mail* con oggetto «Si trova nel DNA dell'Eni», indirizzandola al difensore ed ai suoi collaboratori; noncurante della diffida, il Flinto aveva persistito nell'iniziativa diffamatoria già intrapresa ed aveva diffuso la missiva del 19 ottobre 2009, nonché la diffida spedita dall'Eni del 26 novembre 2009; successivamente con due *e-mail* del 3 dicembre 2009, aventi ad oggetto «Udienza con il Ministro- Oggetto Eni», indirizzate al Ministro dell'Economia e Finanze, nonché all'allora Presidente della Repubblica ed all'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, il Flinto aveva richiesto un incontro con il Ministro alla presenza dei Presidenti delle altre aziende azioniste dell'Eni per denunciare personalmente gli episodi narrati nella comunicazione del 19 ottobre 2009; i convenuti avevano ulteriormente diffuso i fatti riferiti nella nota missiva del 19 ottobre 2009 e richiesto l'inserimento della società attrice nella «lista nera» per comportamenti non etici con *e-mail* del 7 dicembre 2009 e del 16 dicembre 2009, aventi ad oggetto «Esclusione dell'Eni dal Dow Jones Sustainability Indexes», e con *e-mail* del 19 dicembre 2009, con oggetto «Esclusione dell'Eni dal BSR», e del 23 dicembre 2009, con oggetto «Esclusione dall'Eni dall'ECPI», indirizzate alla ECPI, alla Mittel s.p.a., United Nations Global Compact, BSR, Nys Euronextcon. L'attrice riferì, da ultimo, che, con *e-mail* del 4 gennaio 2010 e del 5 gennaio 2010, con



oggetto «Collaborazione del Ministero degli Affari Esteri per una concessione d'udienza con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella qualità di maggiore azionista dell'Eni», il Flinto aveva inoltrato comunicazioni analoghe alle precedenti, coinvolgendo nella vicenda ulteriori persone ed istituzioni estranee all'argomento.

Si costituivano, con due distinte comparse, i convenuti, ed il Flinto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di Eni s.p.a. al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.

Il Tribunale di Roma, pur ritenendo che il contenuto delle numerose *e-mail* inoltrate fosse lesivo dell'immagine della società attrice, rigettò la domanda, rilevando che l'Eni s.p.a. non aveva allegato le conseguenze dannose eventualmente derivate da tali condotte, né aveva dimostrato il nesso di causalità, né ancora indicato alcun criterio per la quantificazione dei danni.

2. Proposto gravame dall'Eni s.p.a., la Corte d'appello di Roma, dando atto che l'appellante aveva ridotto la sua pretesa risarcitoria ad una somma pari ad un terzo di quella originariamente richiesta, ha rigettato l'appello sul presupposto che persistesse il difetto di allegazione del danno conseguenza, ponendo in rilievo che la società non aveva posto il giudice nella condizione di vagliare, nemmeno con il ricorso a presunzioni semplici, che si fosse realizzato il danno lamentato.

3. Eni s.p.a. ricorre per la cassazione della decisione d'appello, affidandosi a due motivi.

Douglas Linares Flinto e l'Instituto Brasileiro de Etica Nos Negócios resistono con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.



Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., degli artt. 6 e 10 cod. civ., dell'art. 595 c.p. e dell'art. 1 del Codice della Privacy (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)», la ricorrente censura la decisione impugnata per avere disatteso la domanda di risarcimento dei danni.

Rammentando che l'art. 2 della Cost. garantisce anche il diritto alla cd. immagine professionale (o sociale o commerciale), sostiene che i giudici d'appello, a fronte di un espresso riconoscimento dell'illiceità della condotta posta in essere dal Flinto, in proprio e nella qualità di presidente dell'Instituto Brasileiro de Etica nos Negócios, avevano erroneamente ritenuto che a detto riconoscimento non dovesse conseguire alcuna condanna in termini risarcitori. Ribadisce che la comunicazione del 19 ottobre 2009 e le successive *e-mail* contenevano elementi assolutamente denigratori, ingiuriosi e calunniosi, nonché diffamatori sia per il non pertinente invio ad una moltitudine di persone del tutto estranee ai rapporti intercorsi tra le parti, sia perché volte ad attribuire fatti determinati e ad etichettare l'Eni tra le aziende che curavano la responsabilità sociale, la sostenibilità e l'etica di impresa come mero strumento di *marketing*, ma che mantenevano azioni contrarie all'etica, in tal modo ledendo l'immagine della società. Secondo la ricorrente, la gravità delle espressioni non veritiere contenute nelle *e-mail*, la rilevanza dell'offesa, la diffusione ad una moltitudine di destinatari «qualificati», in quanto collocati nei più alti livelli gerarchici del mondo politico ed economico, e la «posizione» e l'inserimento di Eni nello scenario economico, finanziario, politico ed istituzionale avrebbero dovuto imporre il ristoro del danno da essa ingiustamente



subito.

2. Con il secondo motivo, deducendo la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., nonché dell'art. 185 cod. pen. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», la ricorrente sostiene che i giudici di appello, nel ritenere che non fosse stato offerto alcun elemento idoneo a supportare la richiesta di risarcimento dei danni, non avevano tenuto conto che il danno non patrimoniale poteva essere provato in via presuntiva; applicando le presunzioni, non poteva negarsi la percezione che, tra i numerosi destinatari, istituzionali e non, molti avessero ritenuto verosimile quanto falsamente descritto nelle *mail* del Flinto e fossero rimasti pervasi dal dubbio che all'Eni potessero essere effettivamente imputabili i comportamenti nelle stesse descritti.

L'interpretazione del disposto dell'art. 2059 cod. civ, prosegue la ricorrente, non è quella restrittiva propugnata dal giudice di merito, che condiziona la risarcibilità del danno non patrimoniale alla prova di concreti pregiudizi, prevedendo quella norma la possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge, tra i quali un ruolo predominante assume la ravvisabilità di un reato, conoscibile dal giudice civile *incidenter tantum*.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.

3.1. In linea generale, la questione prospettata con le censure formulate concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale, con riferimento, nel caso di specie, alla violazione del «diritto alla immagine» od alla «reputazione sociale» di una società commerciale, inteso come diritto della personalità, che trova fondamento nell'art. 2 Cost. e nell'art. 8 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE.

Abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era



di per sé dimostrativa del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione «condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa» (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiavano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso.

Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi *in re ipsa* (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471).

Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come «danno conseguenza», dunque, non sussiste *in re ipsa*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3.



31/03/2021, n. 8861).

La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434).

3.2. Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082; Cass., sez. L, 01/10/2013, n. 22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).

Questa Corte ha già da tempo precisato (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la



persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale *in re ipsa*, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

4. Nel caso in esame, il giudice d'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 16/04/2018, n. 9385; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643 e Cass, sez. 3, 26/10/2017, n. 25420) che esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, ha posto in rilievo che l'Eni s.p.a. non ha offerto elementi idonei a far ritenere realizzato il danno conseguenza, «nemmeno con il ricorso a presunzioni semplici», essendosi limitata ad invocare i criteri di liquidazione del danno di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

In particolare, la Corte d'appello, con un percorso argomentativo del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ha evidenziato che la società «non ha, ad esempio, allegato di avere



avuto una qualche contezza dai suoi interlocutori commerciali della effettiva lettura e quindi della consapevolezza del contenuto dei messaggi diffamatori, non apparendo affatto remota l'eventualità che simili comunicazioni recapitate da uno sconosciuto nella casella di posta elettronica vengano cestinate senza neppure essere aperte; né è azzardato ipotizzare che quelle stesse *mails* non abbiano affatto raggiunto la meta giacché i messaggi di posta elettronica indirizzati ad una moltitudine di destinatari sono molto spesso bloccati dai filtri cd. *anti-spam* predisposti dai gestori della posta elettronica in arrivo». In altri termini, i giudici di merito, alla luce delle risultanze istruttorie, hanno ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l'Eni s.p.a. «non avesse offerto alcun elemento dal quale ricavare che i suoi interlocutori istituzionali avessero effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente e che a causa di ciò l'immagine della società ne fosse risultata, apprezzabilmente, sminuita», non avendo neppure allegato che, per effetto della condotta diffamatoria posta in essere dal Flinto, «un qualche affare o relazione commerciale fossero stati impediti o anche soltanto ostacolati».

La decisione, neanche censurata sotto il profilo motivazionale, è conforme ai principi enunciati da questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929), che, distinguendo tra evento lesivo e danno-conseguenza, puntualizza come anche nella lesione della «reputazione sociale», intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno, il danno conseguenza deve essere provato, ben potendosi pervenire anche attraverso elementi presuntivi alla dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata - ex art. 1223 cod. civ. - all'ente collettivo dalla *deminutio* della propria immagine determinata dall'invio delle *e-mail*.



Anche in questa sede la società ricorrente non fornisce alcuna specifica indicazione sul pregiudizio effettivamente patito in rapporto alla lesione della propria immagine subita nella concreta vicenda in esame, né indica eventuali elementi presuntivi, allegati nel giudizio di merito ed ivi trascurati, idonei a consentire inferenze sulla reputazione sociale dell'operatore economico, cosicché l'apprezzamento svolto dai giudici di appello, in difetto di validi riscontri probatori, non è minimamente scalfito dalla mera affermazione che «le *email* dal contenuto gravemente denigratorio del Flinto hanno evidentemente ed irrimediabilmente insinuato nei loro destinatari dubbi più o meno forti che, in quanto tali, hanno in ogni caso compromesso *in peius* l'immagine dell'odierna ricorrente, minandone la credibilità e irridendo l'immagine della stessa» (pag. 35 del ricorso).

Né, peraltro, l'eventuale ricorso ad una liquidazione equitativa può valere a superare l'accertamento dei giudici di merito, giacché, sebbene proprio alla liquidazione equitativa (ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.) occorra riferirsi nelle ipotesi come quella in esame, essa presuppone comunque che il danno sussista e sia, come tale, provato.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00



per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore delle parti controricorrenti, che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Travaglino

